

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2003 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus* spp. ⁽³⁾, attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», in occasione della diciottesima riunione annuale del novembre 1999.
- (2) Nel novembre 2001, nel corso della ventesima riunione annuale, e nel novembre 2002, nel corso della ventunesima riunione annuale, la CCAMLR ha apportato al sistema un certo numero di modifiche, intese, tra l'altro, a impedire la trasmissione di informazioni inesatte ed a migliorare il controllo delle esportazioni e ha introdotto una procedura relativa alla vendita o alla distruzione delle catture sequestrate e confiscate.
- (3) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 1035/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di *Dissostichus* spp. dei codici TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10 e 0304 20 88 90:

- a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure

- b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di *Dissostichus* spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.

Ai fini del presente paragrafo, con «cattura accessoria di *Dissostichus* spp.» si intende un quantitativo di *Dissostichus* spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

3. Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.»;

- 3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei *Dissostichus* spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che carichi di *Dissostichus* spp., sbarcati o importati e dichiarati come pescati in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti dalla zona suddetta, chiede allo Stato di bandiera di procedere ad una nuova verifica del documento di cattura, utilizzando, tra l'altro, le relazioni fornite dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

⁽¹⁾ GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 217.

⁽²⁾ Parere espresso il 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.